

## **Libera circolazione delle persone**

La libera circolazione delle persone riguarda i lavoratori dipendenti, i lavoratori indipendenti, i prestatori di servizi, i destinatari di servizi e le persone che non esercitano un'attività economica (beneficiari di una rendita, studenti, ecc.).

### **Elementi essenziali**

#### Ingresso e uscita

Per entrare e uscire da un Paese basta essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto validi. I cittadini di una parte contraente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone non hanno bisogno di alcun visto.

#### Soggiorno e attività economica (o lucrativa)

Ai cittadini dei Paesi contraenti viene accordato un diritto di soggiorno di sei mesi per cercare un lavoro sul territorio di un'altra parte contraente. Una volta concluso il contratto di lavoro, tali persone hanno il diritto di soggiornare e di esercitare un'attività lucrativa sul territorio del Paese di destinazione. Conformemente al principio generale della libera circolazione, una persona che esercita un'attività lucrativa può ottenere un diritto di ingresso e di soggiorno semplicemente presentando:

- un contratto di lavoro,
- una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o la prova che esercita un'attività indipendente, e
- un documento d'identità valido.

#### Ricongiungimento familiare

Per il coniuge, i discendenti minori di 21 anni o a carico nonché gli ascendenti a carico sussiste, a prescindere dalla loro nazionalità, il diritto al ricongiungimento familiare. Il permesso di soggiorno rilasciato a un membro della famiglia ha la medesima durata di validità di quello rilasciato alla persona da cui egli dipende. I discendenti hanno il diritto di lavorare e sono ammessi ai corsi di insegnamento, di tirocinio o di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali. Gli studenti beneficiano del ricongiungimento familiare soltanto per i loro discendenti.

#### Misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica

I diritti garantiti possono essere limitati soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Le misure eventualmente prese devono riguardare unicamente l'individuo e non un gruppo di persone.

## **Regolamentazione in breve**

### Disciplina del soggiorno dei lavoratori

Per aver accesso a un'attività economica bisogna presentare all'ufficio cantonale del lavoro i seguenti documenti:

- il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio (passaporto, carta d'identità) e
- una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.

Il permesso di soggiorno è valido per la durata del contratto di lavoro se quest'ultimo è stato concluso per un periodo inferiore a un anno (permesso L/CE-AELS); negli altri casi la sua validità è di cinque anni (permesso B/CE-AELS). Il permesso di soggiorno vale per tutto il territorio dello Stato ospitante.

### Lavoratori frontalieri

I lavoratori frontalieri esercitano un'attività lucrativa sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui risiedono, dove ritornano almeno una volta alla settimana. Essi non hanno bisogno di un permesso di soggiorno, ma ricevono un permesso speciale per frontalieri (permesso G) valido su tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciato (nelle zone di frontiera soltanto fino al 31 marzo 2007).

### Mobilità geografica e professionale

L'introduzione della libera circolazione comporta il diritto alla mobilità geografica e professionale. Tale diritto include il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione, il passaggio da un'attività dipendente a un'attività indipendente (e viceversa) nonché il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.

### Parità di trattamento

I lavoratori che fruiscono della libera circolazione delle persone non possono ricevere sul territorio dell'altra parte contraente un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori nazionali a livello di:

- condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento,
- vantaggi fiscali e sociali,
- accesso all'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione,
- accesso a un alloggio.

### Lavoratori indipendenti

I lavoratori indipendenti beneficiano per analogia degli stessi diritti riconosciuti a un lavoratore dipendente. Hanno diritto alla mobilità geografica e professionale, al ricongiungimento familiare nonché alla parità di trattamento. Essi ricevono un permesso di soggiorno valido cinque anni, automaticamente rinnovabile, su semplice presentazione del documento in forza del quale sono entrati nel territorio nonché della prova che esercitano un'attività indipendente o che intendono stabilirsi al fine di esercitare un'attività indipendente.

## Prestatori di servizi

Il campo di applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione comprende i seguenti servizi:

- tutti i servizi per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro per anno civile, ad eccezione delle attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali nonché dei servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione e il cui fornitore è soggetto alla vigilanza delle autorità pubbliche;
- i servizi liberalizzati da un accordo tra la Svizzera e l'UE (o l'AELS) o uno dei suoi Stati membri (ad esempio, un servizio fornito nell'ambito di una prestazione basata sulle disposizioni dell'Accordo sugli appalti pubblici);
- tutti gli altri servizi che sono stati autorizzati dall'autorità competente (ad esempio i servizi di una durata superiore a 90 giorni).

La disciplina del soggiorno per le persone che forniscono un servizio è strettamente legata al servizio stesso:

- per i servizi di durata superiore a 90 giorni, la durata del permesso di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione, sia che si tratti di un lavoratore dipendente o di un lavoratore indipendente;
- per i servizi di durata inferiore a 90 giorni, non è necessario alcun permesso di soggiorno; tuttavia, la presenza della persona che fornisce il servizio va notificata; il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato in cui il servizio è fornito.

## Disposizioni transitorie per i cittadini dei quindici Stati membri dell'UE che hanno sottoscritto l'Accordo del 21 giugno 1999.

Conformemente all'articolo 5 dell'Accordo, fino al 31 maggio 2007 l'accesso a un'attività economica sottostà unicamente alla condizione del rispetto dei contingenti. Le zone di frontiera attuali sono mantenute.

Quali sono le implicazioni esistenti?

- Il **permesso di soggiorno di breve durata** (permesso per dimoranti temporanei) può essere prolungato fino a 12 mesi.
- Le persone che occupano un posto di lavoro temporaneo per almeno 30 mesi ottengono un permesso di soggiorno di lunga durata.
- I lavoratori **indipendenti** ricevono un permesso di soggiorno preliminare di sei mesi. In questo modo possono dimostrare alle autorità, prima di ricevere il permesso di soggiorno definitivo, di esercitare un'attività indipendente.
- **Per i frontalieri**, l'esercizio di un'attività lucrativa continua a essere limitato alle zone di frontiera. Tuttavia, il permesso di soggiorno dei frontalieri è ora valido per tutte le zone di frontiera, all'interno delle quali essi godono di una mobilità geografica e professionale illimitata.

## **Disposizioni transitorie per i cittadini dei dieci nuovi Stati membri dell'UE**

Dall'entrata in vigore del Protocollo d'estensione e fino al 31 maggio 2007, la Svizzera mantiene le limitazioni di accesso al mercato del lavoro per quanto riguarda i soggiorni di lunga durata e i soggiorni di breve durata dei cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE, ossia:

- la priorità dei lavoratori indigeni,
- il controllo delle condizioni di lavoro e di salario,
- contingenti progressivi per tali Paesi.

Per analogia all'articolo 5 dell'Accordo, le disposizioni transitorie previste nel Protocollo, in particolare quelle relative alla priorità dei lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di lavoro e di salario non si applicano ai lavoratori dipendenti o indipendenti che, al momento dell'entrata in vigore del Protocollo, sono già autorizzati a esercitare un'attività lucrativa sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi beneficiano in particolare, ai sensi del Protocollo, della mobilità professionale e geografica e del diritto al ricongiungimento familiare. I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo della loro carta di soggiorno; l'esaurimento dei numeri massimi non può essere fatto valere per rifiutare loro tale diritto. I titolari di un permesso di soggiorno di durata pari o superiore a un anno hanno automaticamente il diritto al prolungamento del loro permesso. Questi lavoratori dipendenti o indipendenti beneficeranno quindi, a partire dall'entrata in vigore del Protocollo, dei diritti legati alla libera circolazione delle persone contemplati dalle disposizioni di base dell'Accordo e in particolare dall'articolo 7 dell'Accordo.

Questa regolamentazione può essere prolungata dalla Svizzera fino al 31 maggio 2009, previa notifica al Comitato misto. In caso contrario, può esservi una seconda proroga, e le limitazioni saranno mantenute fino al 30 aprile 2011.

I cittadini di **Malta** e di **Cipro** sottostanno alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dei quindici Stati membri originari.

## **Persone che non esercitano un'attività economica**

Le persone che non esercitano un'attività economica (ad esempio coloro che percepiscono una rendita oppure gli studenti) beneficiano di un diritto d'ingresso e di soggiorno nella misura in cui dispongono:

- di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il loro soggiorno;
- di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

Tali persone ricevono un permesso di soggiorno valido cinque anni o, qualora si tratti di studenti, corrispondente alla durata della formazione. Il permesso è prolungato automaticamente di 5 anni (studenti: un anno) purché siano soddisfatte le condizioni di ammissione di cui sopra.

## **Le misure di accompagnamento**

### Contratti collettivi di lavoro

Di fronte a una situazione di dumping, dal 1° giugno 2004 è possibile conferire più facilmente il carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro nei settori con contratti che prevedono salari minimi.

Affinché il carattere obbligatorio generale possa essere conferito, è necessario che le seguenti due condizioni siano adempiute:

- i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono formare il 30% dei datori di lavoro ai quali si applicherà il contratto collettivo dopo il conferimento dell'obbligatorietà generale;
- i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare il 30% dei lavoratori del ramo o della professione.

L'obbligatorietà generale potrà essere conferita soltanto alle disposizioni riguardanti la retribuzione, la durata del lavoro e il controllo da parte di un organismo paritetico.

### Contratti normali di lavoro

Nei rami e nelle professioni in cui non vi sono contratti collettivi di lavoro o salari minimi fissati in un contratto collettivo è possibile adottare un contratto normale di lavoro.

Se vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo, le autorità cantonali possono stabilire salari minimi vincolanti mediante un contratto normale di lavoro. Le autorità non potranno tuttavia intervenire di propria iniziativa. La richiesta di adottare un contratto normale di lavoro che fissi un salario minimo per il ramo interessato dovrà essere inoltrata da un organo tripartito incaricato di osservare il mercato del lavoro. Tale organo avrà altresì il compito di sottoporre all'autorità una proposta concreta relativa all'importo del salario minimo.

Il contratto normale di lavoro presenta in tal caso tre caratteristiche principali:

- è limitato nel tempo,
- può essere adottato solo a titolo sussidiario (se non esistono contratti collettivi di lavoro nel ramo), e
- deve prevedere salari minimi differenziati secondo le regioni e, all'occorrenza, le località incluse nel suo campo di applicazione.

### Legge sui lavoratori distaccati

La legge sui lavoratori distaccati intende evitare che l'esecuzione di mandati (pubblici o privati) da parte di lavoratori distaccati provochi un dumping salariale a spese dei lavoratori residenti in Svizzera. A tale scopo stabilisce, secondo le norme in vigore in Svizzera, le condizioni minime di lavoro e di salario che devono essere garantite ai lavoratori distaccati.

L'elenco delle norme da rispettare e degli ambiti interessati corrisponde a quello della direttiva europea. Si tratta dei seguenti ambiti:

- durata del lavoro e del riposo;
- durata minima delle vacanze;
- retribuzione minima;
- sicurezza, sanità e igiene sul posto di lavoro;
- tutela di gestanti, puerpere, bambini e minori;
- parità di trattamento fra donna e uomo.

## **Informazioni**

È possibile ottenere ulteriori informazioni sulle prescrizioni di ingresso, di soggiorno o di accesso a un'attività economica sul sito Internet dell'Ufficio federale della migrazione ([www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch)).

Per maggiori informazioni sulle questioni relative alle misure di accompagnamento, la invitiamo a scrivere all'indirizzo [info@seco.admin.ch](mailto:info@seco.admin.ch) o a consultare le pagine relative al Lavoro ([www.seco-admin.ch](http://www.seco-admin.ch)) del sito Internet del Seco (campo di prestazioni Condizioni di lavoro).